



## Soggetto, persona, diritti inviolabili\*

Arianna Fusaro

Prof. ord. dell'Università di Padova



1. La figura unitaria del soggetto di diritto – e la connessa categoria della capacità giuridica generale – hanno storicamente avuto il merito di segnare il definitivo rifiuto, sul piano giuridico-formale, delle forme di disegualanza e di discriminazione. Scomparivano idealmente, dalla scena giuridica, i «personaggi» connotati dalle differenze (di ceto, di professione, di sesso) a favore di un soggetto/persona indifferenziato, eguale e costante protagonista, destinatario delle norme, centro di imputazione di diritti e doveri, parte dei rapporti giuridici e termine di riferimento dell'attività giuridica<sup>1</sup>. E per quanto la piena soggettività giuridica fosse riferita all'uomo maschio e proprietario, con esclusione di una pari soggettività in capo alla donna, la figura conservava il merito di rappresentare il risultato di quella fase storica che aveva portato all'affermazione del principio di egualanza, collocato in apertura della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Il tasso di astrazione del concetto ha però suscitato, nel corso del tempo, un disagio crescente nel pensiero dei giuristi: la monolitica egualanza formale, che la figura del soggetto/persona garantiva, rivelava un suo cono d'ombra, nei diversi aspetti per cui non consentiva al sistema giuridico di soddisfare esigenze sostanziali di giustizia legate alla varietà delle situazioni che l'esistenza umana conosce e attraversa<sup>2</sup>. Di qui il

\* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta di note essenziali, la relazione tenuta al seminario di presentazione del libro di Giuseppe Vettori, *Persona e pluralismo*, Firenze 2024, organizzato in data 25 ottobre 2025 dall'Associazione dei civilisti italiani e dall'Istituto Luigi Sturzo.

<sup>1</sup> È probabilmente superfluo ricordare che è attraverso il riconoscimento della *capacità giuridica* che si determina «la progressiva corruzione del fenomeno degli *status* su cui per l'addietro si articolava la soggettività giuridica» (FALZEA, *Capacità (teoria gen.)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1960, VI, 11 s.).

<sup>2</sup> Se ogni persona fisica acquista capacità giuridica generale fin dalla nascita e la conserva fino alla morte, allora si comprende perché «in certe aree culturali la capacità giuridica è considerata concetto inutile, derivato dalla religione, dal costume, dall'ordinamento familiare, meramente riassuntivo della situazione delle persone fisiche durante il tempo della loro vita» (RESCIGNO, *Ma-*

rischio che l'uomo si traducesse giuridicamente, e si esaurisse, nel modello astratto di soggetto, sempre uguale a sé stesso ed egualmente capace di acquistare diritti e doveri<sup>3</sup>.

La stessa possibilità di declinare la soggettività/personalità giuridica con riferimento alle organizzazioni collettive faceva prevalere, nella figura del Soggetto, il connotato di «attrezzatura tecnica»<sup>4</sup>, di *nomen iuris* che riassume la costruzione giuridica di una «maschera di scena», eguale nella persona fisica e nella persona giuridica.

Nasce di qui l'esigenza di fare emergere nel discorso giuridico la *persona reale*, ciò che è velato dalla maschera del Soggetto, l'uomo nella sua unicità, e di restituire all'idea di «persona» l'attitudine a cogliere, e a far entrare nel campo visivo del diritto, i molteplici volti della dimensione umana<sup>5</sup>. È questo il senso di un passaggio, anche linguistico, che riprende l'idea di persona, accentuandone la funzione di concetto che addita e riassume la «realità dell'uomo» nella sua «dimensione sociale»<sup>6</sup>, attribuendole un ruolo che supera ed integra quello di rappresentare la «soggettività giuridica» generale<sup>7</sup>, ma che piuttosto ne è la fonte e il senso.

2. Si innestano qui le radici della più recente riflessione di Stefano Rodotà, in cui con uno stacco più netto la persona diviene persona *reale*, persona «"situata"»<sup>8</sup>: non è più quel concetto giuridico che rappresenta un *continuum* con il soggetto di diritto; e ciò si esprime con l'uso del plurale: si tratta delle *persone* reali, diverse nella loro individualità, ma allo stesso tempo eguali.

In questo modo, viene definitivamente rimossa «dal procedimento giuridico di costruzione della persona l'indifferenza per la realtà delle condizioni materiali»<sup>9</sup>. Compaiono le «sfaccettature dell'esistenza»<sup>10</sup>: l'essere bambino, anziano, portatore di handicap (così come previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europa agli artt. 24, 25, 26)<sup>11</sup>; l'essere indigente, capace e meritevole, madre e bambino (art. 32,

nuale del diritto privato italiano, Napoli, 1989, 121).

<sup>3</sup> Così considerata infatti la capacità giuridica è «mera astrazione» (RESCIGNO, *Le categorie civilistiche*, in *Diritto civile*, diretto da LIPARI e RESCIGNO, I, *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 207), che non tiene conto della «possibilità di accedere in concreto alle varie situazioni garantite dal diritto» (RESCIGNO, *ibidem*).

<sup>4</sup> ZATTI, *Maschere del diritto. Volti della vita*, Milano, 2009, 19.

<sup>5</sup> ZATTI, *Maschere del diritto. Volti della vita*, cit., in part. 15 ss., 102 s.

<sup>6</sup> OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 832. Nella riflessione dell'autore la persona preesiste al diritto positivo, ma, attraverso l'appartenenza alla società, diviene elemento centrale del discorso giuridico.

<sup>7</sup> GIAMPICCOLO, *La tutela della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, 458 ss., in part. 466 ss.; RESCIGNO, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1966.

<sup>8</sup> RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, 2007, 39.

<sup>9</sup> RODOTÀ, *ibidem*, 24 s.

<sup>10</sup> RODOTÀ, *ibidem*, 41: «le sfaccettature dell'esistenza attribuiscono rilevanza a condizioni particolari, tutte però riconducibili alla comune finalità di riconoscere la persona nella sua pienezza, al di là di un elemento differenziale che non può trasformarsi in menomazione della cittadinanza eguale».

<sup>11</sup> RODOTÀ, *ibidem*, 24

34, 37 Cost.)<sup>12</sup>. In sostanza, «il riferimento alla persona perde le limitanti costrizioni della metafora per riscoprire l'autenticità dell'essere nelle sue articolazioni di vita e di esperienze sociali»<sup>13</sup>.

È innanzitutto una più attenta considerazione dei principi costituzionali a far emergere le individualità. L'attenzione – che in un primo momento era risultata più sfumata – verso i primi articoli della Costituzione diviene centrale nel discorso intorno al diritto e ai diritti. L'articolo 2 della Costituzione, i *diritti inviolabili* e le *formazioni sociali ove si svolge la personalità*; l'art. 3 e il principio di egualianza, che non è soltanto egualianza formale ma che richiede al contempo la rimozione di quegli “*ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*”. La rilettura dei principi costituzionali si accompagna ad un'idea di società che mira ad eliminare le differenze e ad arginare l'esclusione. Si guarda alle condizioni delle persone per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione<sup>14</sup>.

Agli inizi degli anni Sessanta la Costituzione comincia ad essere percepita non soltanto come un insieme di principi di carattere programmatico, ma come documento giuridicamente vincolante, che innerva la convivenza civile, sociale e politica. Un ruolo sempre più attivo e determinante assume in questo contesto la giurisprudenza. Il Giudice si fa parte integrante del processo che proietta in una nuova dimensione il linguaggio costituzionale per porsi quale interprete privilegiato dei diritti fondamentali<sup>15</sup>. Basti pensare – per richiamare altri principi costituzionali – al ruolo svolto dalla giurisprudenza in tema di diritto di famiglia: gli enunciati contenuti negli artt. 29 e 30 segneranno il definitivo tramonto di regole da tempo radicate nel tessuto sociale e in seguito tradotti in linguaggio normativo nel codice del '42.

<sup>12</sup> RODOTÀ, *ibidem*, p. 40 s.: «si coglie così il punto di tensione tra egualianza e diversità, rispetto al quale proprio il riferimento alla persona si presenta come strumento, a un tempo, di riconoscimento e di risoluzione».

<sup>13</sup> LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, 57. L'autore registra sul punto una sorta di paradosso: «il riferimento alla persona che, nel richiamo alla metafora della maschera, era stato utilizzato come una tipica ipotesi di astrazione, un modo per nascondere l'individuo dietro una convenzione formale, così sottraendolo ad ogni rischio di discriminazioni o limitazioni, oggi viene utilizzato, nel quadro di una realtà fattuale che registra ancora molte differenziazioni e ingiustizie, per restituire all'uomo e alla donna la loro realtà» (*ibidem*, 55).

<sup>14</sup> PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, in part. 131 ss.; STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, in part. 79 ss.; BIANCA, *Diritto civile, I, Le norme giuridiche. I soggetti*, Milano, 1978, 139. Per una efficace sintesi di quest'ultimo percorso dottrinale cfr. più di recente STANZIONE, *Capacità, legittimazione, status*, nel *Trattato Cicu-Messineo, Il soggetto, II*, Milano, 2017, 73 ss.).

<sup>15</sup> Il discorso si articola su due livelli che non si pongono in antitesi: egualianza e differenze: “se per un verso i diritti appaiono come inseparabili dall'egualianza – spettando a tutti gli essere umani – per un altro emerge la consapevolezza che le differenze non possono più essere messe tra parentesi, ma al contrario vanno considerate come aspetti significativi dell'essere umano” (ZACCARIA, *Postdiritto*, cit., 346 s.).

Uno degli esiti più significativi di questo processo è il seguente: non è la Costituzione a porsi a difesa della persona e dei suoi diritti; piuttosto, come sottolinea Giuseppe Vettori, è la persona e i suoi diritti inviolabili che si pongono al centro del disegno costituzionale. Da questa prospettiva, esiste un connubio indissolubile tra l'art. 2 e l'art. 139 Cost. Come la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, allo stesso modo quei diritti che sono alla base della Costituzione sono essenziali alla sua stessa sopravvivenza: da tempo si è ritenuto di individuarne un limite implicito alla revisione costituzionale nel loro nucleo essenziale<sup>16</sup>. L'art. 2 e l'art. 139 sono entrambi espressione del principio democratico<sup>17</sup>: «situazioni soggettive intangibili e un indirizzo politico fissato dal popolo sovrano, libero di esprimersi nelle forme previste»<sup>18</sup>.

### ***3. Che ne è oggi delle persone? Che ne è nel presente delle individualità, delle differenze, ma anche della fragilità e della vulnerabilità delle persone?***

Occorre indubbiamente prendere atto, come sottolinea Giuseppe Vettori, di un mutamento radicale del panorama sociale, economico e politico. Innanzitutto il potere economico concentrato nelle mani di pochi ha prodotto una società fortemente diseguale: le differenze di reddito e ricchezza segnano profondamente la società moderna; la crisi economica determina l'impossibilità (o la mancata volontà) del sistema politico e sociale di ridurre le diseguaglianze<sup>19</sup>. Aggiungo che emergono nuove forme di esclusione dalla sfera dei diritti: persone che cercano di sfuggire alla povertà o che temono per la loro stessa vita nei paesi di origine sono di fatto «sospese»<sup>20</sup> dal mondo dei diritti, sospese dal «diritto di avere diritti»<sup>21</sup>.

Allo stesso tempo un potere politico sempre più in crisi si legittima con una minore attenzione al principio di democraticità delle decisioni. Il dialogo, così come il confronto parlamentare, sono estremamente ridotti, in genere sostituiti – ma non solo – da forme accelerate di approvazione di atti aventi forza di legge. Ne deriva l'appiattimento delle diversità, con il tentativo di affermazione di una sola identità, diversa da quella che i Costituenti volevano realizzare.

---

<sup>16</sup> Le due disposizioni «fanno sistema e si presuppongono reciprocamente, se non altro nel senso che l'art. 2 esplicita, fra l'altro, un contenuto normativo隐含的 implicito nell'art. 139 della Costituzione» (BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, 18).

<sup>17</sup> Il «concetto di persona e i suoi propri valori e diritti rappresentano quel nucleo assiologico primigenio, cioè quel «dover essere» o quell'a priori positivo senza il quale non è possibile concepire una democrazia pluralistica, vale a dire una democrazia che, lungi dall'esaurirsi nel mero parlamentarismo o nel principio di maggioranza, limita piuttosto lo strapotere di questi con una serie di valori e di garanzie a tutela del pluralismo individuale, sociale e politico (BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, cit., 16).

<sup>18</sup> VETTORI, *Persona e Pluralismo*, 198.

<sup>19</sup> VETTORI, *Persona e Pluralismo*, 198.

<sup>20</sup> ZACCARIA, *Postdiritto*, Bologna, 2022, 361.

<sup>21</sup> RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

Ma la società è fortemente segnata anche dal dominio del digitale, dall'economia delle informazioni. La persona non è più solo il suo corpo, ma è un insieme di dati e di informazioni, che hanno un valore economico e che perciò vengono controllati dall'esterno attraverso meccanismi sempre più sofisticati che fanno uso dell'intelligenza artificiale. La difesa, il controllo dei propri dati, il consenso, il diritto di opporsi appaiono strumenti incapaci da soli di difendere la persona nel proprio essere. Un essere persona che in questo caso è qualcosa di altro dalla dimensione umana, fisica.

Ma non c'è solo l'intrusione nei dati, nelle informazioni personali, nell'identità digitale. C'è anche la manipolazione della volontà. L'intelligenza artificiale è in grado di influenzare il comportamento delle persone, specie quelle maggiormente vulnerabili, attraverso strumenti di *neuromarketing* come il riconoscimento delle emozioni e la categorizzazione biometrica<sup>22</sup>. Forme particolarmente incisive di invadenza nella sfera volitiva delle persone, perché sfruttano le basi irrazionali ed emotive dei comportamenti e perciò si pongono in netta antitesi rispetto alla logica che dovrebbe essere del diritto dei consumatori: educare a scelte consapevoli<sup>23</sup>.

Ora, il vero problema è quello che ben sottolinea G. Vettori nel suo volume. “L'essere umano è prigioniero delle informazioni, ma la prigione digitale è trasparente. La visibilità del potere si realizza non con l'isolamento ma con la connessione. Gli uomini non si sentono sorvegliati ma liberi. Libertà ed eguagliazione coincidono”<sup>24</sup>.

Da ultimo i problemi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela dell'interesse delle future generazioni di cui parla oggi il riformato art. 9 della Costituzione (*La Repubblica ... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*). Un problema che nel linguaggio giuridico si traduce nella difficoltà di coniugare regole che si proiettano su fatti e soggetti futuri, ma che riguardano beni attuali e soggetti esistenti<sup>25</sup>. Estremamente complesso utilizzare le consuete categorie del diritto (la titolarità, la soggettività, il diritto soggettivo, ma anche il danno)<sup>26</sup>. Così come molto complesso è difendere diritti che richiedono comportamenti collettivi<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Si tratta di sistemi di IA che, per finalità di *marketing*, utilizzano i dati biometrici per assegnare le persone a determinate categorie (*clusters*) in modo da poter orientare le loro scelte sfruttando le basi irrazionali dei comportamenti (S. ORLANDO, *Regole di immissione sul mercato e "patiche di intelligenza artificiale"* vietate nella proposta di Artificial Intelligence Act, in *Persona e Mercato*, 2022, 360-361).

<sup>23</sup> Su questo tema cfr. *amplius* S. ORLANDO (a cura di), *Profili giuridici del neuromarketing*, Sapienza University Press, 2025.

<sup>24</sup> VETTORI, *Persona e Pluralismo*, XVII.

<sup>25</sup> D'ALOJA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, IX, 2016, in part. 337 ss., 365 ss.; VETTORI, *L'interesse delle generazioni future*, in *Persona e Mercato*, 2023, 631 ss.

<sup>26</sup> LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 209 ss.; BASILE, ZATTI, *L'interesse delle generazioni future nel diritto dell'ambiente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, in part. 1049 s.

<sup>27</sup> VETTORI, *Persona e Pluralismo*, 42.

**4. In questo quadro articolato, quali le spinte in una direzione opposta? Quali elementi possono contribuire a ridurre la complessità e a porsi quali categorie ordinanti?**

Giuseppe Vettori ne individua due: la persona (e i suoi diritti inviolabili) e il pluralismo delle istituzioni. *“I diritti fondamentali non hanno una natura spirituale, ma sono sicuramente dati di legittimazione di un’azione politica e normativa che il potere costituente in Europa ha riconosciuto. Il che significa che non sono fuori dal tempo, ma vivono nel tempo e lo condizionano in base ad una forma giuridica storicamente determinata fissata in un preciso sistema delle fonti”*<sup>28</sup>.

Con riferimento a quelle che Vettori chiama le *parole ordinanti* voglio soffermarmi da ultimo sulla parola *dignità*. Parola che sembra evocare qualcosa di intangibile e fluido, incapace per ciò solo di governare la complessità. Tanto è vero che nel tempo se ne è contestata radicalmente l’utilità fino ad arrivare a qualificarla come un concetto sterile, vacuo.

Eppure la dignità della persona è evocata nei primi articoli delle Carte dei diritti, di importanti documenti internazionali, dei testi costituzionali. Basti richiamare in proposito la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che proclama all’art. 1 *Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*. Nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si legge che *l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà*. E ancora nella Convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone con disabilità all’art. 1 si legge che *“Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità”*.

È dunque la dignità davvero un concetto tanto declamato quanto privo di un reale valore normativo, interpretativo, applicativo?

In realtà la dignità è in grado di orientare l’interprete più di singole disposizioni<sup>29</sup>. Perché si tratta di un *simbolo valoriale e ideale* che si colloca tra le norme e i principi dell’ordinamento<sup>30</sup>. È *“una qualità intrinseca o inherente all’uomo, dunque posta al di là di qualsiasi riconoscimento normativo e tale da non essere annebbiata da alcun connotato dell’essere umano, e perciò richiamata soprattutto quando ciò che preme è mantenere intatto un nucleo di rispetto della persona in condizioni di capitalesminutio”*<sup>31</sup>. Da questo punto di

<sup>28</sup> VETTORI, *Persona e Pluralismo*, 248.

<sup>29</sup> Va sottolineato come sia stata ancora una volta la giurisprudenza ad assumere un ruolo chiave nella realizzazione di quel disegno costituzionale che si articola sui diritti inviolabili della persona e che è oggi in costante dialogo con le Corti sovranazionali anche per l’attuazione di quei diritti fondamentali posti alla base della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo della giurisprudenza nella concretizzazione dei diritti fondamentali è evidente: “si tratta di diritti che, per loro essenza, non sono creati dagli Stati e sono quindi riconducibili al soggetto in quanto uomo, non in quanto cittadino” (LIPARI, *Diritti fondamentali e ruolo del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 639).

<sup>30</sup> Sul concetto di dignità SCALISI, *Ermeneutica della dignità*, Milano, 2018; BUSNELLI, *Le alternanti sorti del principio di dignità della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1071 ss.

<sup>31</sup> ZATTI, *Maschere del diritto. Volti della vita*, cit., 34-35.

vista la dignità si collega con la unicità della persona, con la sua *identità*. E non soltanto pretende il *rispetto* dell'unicità, ma richiede la *promozione* degli aspetti della persona che la qualificano nella sua individualità: l'autonomia, l'autodeterminazione, la partecipazione alla vita sociale.

Da questo suo ruolo di simbolo valoriale la dignità è in grado di divenire concreta, valore guida dell'argomentazione del giudice. Unendosi ad altri simboli la dignità va a formare costellazioni in grado di orientare la soluzione di molti problemi di bilanciamento di valori. Più che un diritto è infatti *un valore cui devono tendere i diritti*. Nel suo scindersi con altri diritti (libertà-dignità; identità-dignità) è in grado di definirne e talvolta di modificarne il contenuto, attribuendovi una nuova dimensione<sup>32</sup>.

Basti pensare a come si è modificato nel tempo il concetto di *identità*, proprio in relazione al valore della dignità e dell'auto-percezione di sé. Da diritto declinato in una dimensione oggettiva, quale diritto ad essere visti (o rappresentati) per quello che si è, l'identità è stata qualificata come diritto del singolo alla sua individualità, unicità, fino a divenire un fatto legato alla decisione della persona. Emblematico in questo senso il percorso che ha seguito la giurisprudenza in materia di rettificazione di sesso e dunque con riferimento alla legge del 1982. Già in una prima pronuncia del 1985 la Corte costituzionale aveva avuto modo di precisare che la legge si colloca *nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale*<sup>33</sup>. Ma è poi soprattutto con la pronuncia della Corte di Cassazione del 2015<sup>34</sup> che viene a delinearsi una nuova nozione di identità. Stabilendo che la rettificazione di attribuzione di sesso non impone necessariamente l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (il c.d. costringimento al bisturi), essendo sufficiente l'accertamento giudiziale del completamento da parte della persona di un percorso individuale serio ed univoco volto al cambiamento di sesso. È in questo senso – come dirà la Corte costituzionale in una pronuncia di poco successiva a quella della Cassazione<sup>35</sup> – che viene riconosciuto il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale. Un diritto che, intrecciandosi con il valore della dignità, non è più un diritto ad essere percepiti in un determinato modo, ma piuttosto come un diritto fortemente legato alla auto-percezione della persona.

In questa logica è il momento dell'applicazione del diritto a divenire cruciale. I diritti fondamentali, che “si affidano nei loro contenuti, nelle loro modalità applicative, nella loro effettiva garanzia alla concretezza del riconoscimento giurisdizionale”<sup>36</sup>, segnano

<sup>32</sup> RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 179 ss.; Id., *Editoriale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, 3 ss.

<sup>33</sup> Corte cost., 23 maggio 1985, n. 161, in *Foro it.*, 1985, I, 2162 e in *Giur. cost.*, 1985, I, 1173.

<sup>34</sup> Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 1068, con nota di AMRAM e opinione di PATTI.

<sup>35</sup> Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 582, con nota di CARICATO.

<sup>36</sup> LIPARI, *Diritti fondamentali e ruolo del giudice*, cit., 639.

anche un limite dell'attività legislativa. E nel loro porsi al centro del sistema costituzionale e democratico, ne garantiscono la sua stessa sopravvivenza.